
30. Ammissione agli esami.

I prefetti che hanno ricevuto le domande di cui all'art. 27, dopo averne preliminarmente riscontrato la regolarità e il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate nello stesso art. 27, ne curano la sollecita trasmissione al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la sede stabilita per gli esami, a mente del successivo art. 31, ed al quale è demandata l'ammissione dei richiedenti agli esami.

31. Sedi di esami. - Sessioni di esami.

Le sessioni di esami per il conseguimento del certificato d'idoneità sono tenute presso le sedi che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno ⁽³³⁾.

Esse sono istituite dai prefetti delle Province nella cui circoscrizione si trovano dette sedi, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

Per ciascuna sede, gli esami sono tenuti in due periodi; e cioè, nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre.

Eccezionalmente sarà istituita, per ciascuna sede, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, una terza sessione di esami, quando vi siano almeno quindici domande di aspiranti.

Il prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la sede di esame, riscontrata la regolarità delle domande, stabilisce il giorno in cui avranno principio gli esami e ne dà notizia agli interessati a mezzo dei podestà dei Comuni nei quali essi hanno il loro domicilio.

(33) Vedi l'all. 1^o al D.M. 9 maggio 1927. Vedi anche nota 2 all'epigrafe.

32. Commissione esaminatrice.

Per ciascuna sede di esami, la commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità, previsto dall'art. 26, è nominata dal prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede ed è composta dai seguenti membri che risiedono in questa:

a) il vice-prefetto, o un consigliere di prefettura, che la presiede, in rappresentanza del prefetto;

b) il medico provinciale;

c) il questore o il vice-questore;

d) il capo della sezione di chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica;

e) il comandante del corpo municipale dei vigili del fuoco ⁽³⁴⁾.

Un funzionario dell'ufficio sanitario provinciale ha le funzioni di segretario.

(34) Ora Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1 L. 27 dicembre 1941, n. 1570).

33. Esami.

I programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno ⁽³⁵⁾. Gli esami constano di prove pratiche e di prove orali.

Il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza e padronanza: delle modalità relative alla manipolazione dei gas tossici per il cui impiego chiede la patente di abilitazione; delle modalità relative alla utilizzazione dei gas tossici medesimi; delle norme cautelative necessarie, con speciale riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi protettivi.

Esso dovrà altresì dimostrare di conoscere il presente regolamento.

(35) Vedi all. 2^o al D.M. 9 maggio 1927. Vedi anche nota 2 all'epigrafe.

34. Rilascio del certificato d'idoneità e della patente di abilitazione. - Matricola delle patenti.

Il presidente della commissione esaminatrice, in seguito all'esito favorevole dell'esame, emette il certificato di idoneità e lo comunica al prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede di esame, ai fini del rilascio della patente di abilitazione.

Presso ogni prefettura, nella cui circoscrizione si trova la sede di esami, è tenuta una matricola delle persone da essa abilitate alle operazioni concernenti l'impiego dei gas tossici.

35. Revisione delle patenti di abilitazione.

Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici ⁽³⁶⁾.

A tal fine i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.

Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla detta prefettura, la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 27 e di data non anteriore a due mesi.

Il prefetto, qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un *visto* attestante l'eseguita revisione.

In ogni tempo, così il Ministero dell'interno, come i prefetti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti.

(36) Il D.M. 29 dicembre 1960 (del Ministro della sanità), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 gennaio 1961, n. 8, così dispone:

«Art. 1. - È disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciata dalle Prefetture anteriormente alla data del 1^o gennaio 1957.

Art. 2. - I prefetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana». Una ulteriore revisione delle patenti, rilasciate alla data del 1^o gennaio 1963, è stata disposta con il D.M. 30 giugno 1965 (Gazz. Uff. 23 luglio 1965, n. 183).

36. Revoca e sospensione della patente di abilitazione.

Si procede alla revoca della patente di abilitazione:

1^o ogni qualvolta, in seguito a revisione ordinaria o straordinaria, risultino minorate, nella persona abilitata, l'idoneità fisica e quella psichica richieste per la esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici;

2^o quando la persona munita di patente di abilitazione non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva e continui nell'impiego di gas tossici;

3^o quando venga a sussistere una delle condizioni prevedute nell'art. 29;

4^o quando la persona abilitata risulti dedita all'ubriachezza;

5^o quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre

1926, n. 1848 ⁽³⁷⁾, o a quelle del presente regolamento, ovvero, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall'esercizio della professione.

Alla revoca della patente di abilitazione provvedono i prefetti che ne hanno fatto il rilascio:

a) di ufficio, nei casi indicati ai numeri 1, 2 e 4;

b) in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie nei casi indicati ai numeri 3 e 5.

Si procede alla sospensione della patente di abilitazione quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio della persona abilitata, per i delitti preveduti negli artt. 371 e 375, n. 2, del codice penale ⁽³⁸⁾ o per contravvenzione ai sensi del precedente n. 5.

Il prefetto che ha disposto la sospensione della patente di abilitazione ne dà notizia al prefetto che ha proceduto al rilascio della patente stessa.

La sospensione della patente può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.

(37) Vedi, ora, art. 58, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di P.S.), riportato nella nota 3 all'art. 1.

(38) Ora, artt. 589 e 590 cod. pen. 1930.

37. Le scuole per gli aspiranti al certificato d'idoneità, necessario per il conseguimento della patente di abilitazione all'esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego di gas tossici, che intendono essere riconosciute ufficialmente, ne fanno domanda al Ministero dell'interno (direzione generale della sanità pubblica) ⁽³⁹⁾.

La domanda è corredata dei seguenti documenti:

1° regolamento della scuola;

2° programma d'insegnamento;

3° nota descrittiva dei locali adibiti ad uso della scuola, corredata dai disegni in scala di almeno 1/100;

4° indicazione nominativa degli insegnanti;

5° certificato da cui risulti che la scuola si trova sotto il patronato di un ente ufficialmente riconosciuto.